

## Ripensare la pace Strategie di intervento non violento e diritti umani

di

Agata C. Amato Mangiameli\*

**Sommario:** 1. La guerra alle porte dell'Europa. – 2. L'attualità di una premessa. – 2.1. Ricostruzioni teoriche per il mondo reale. – 3. *Si vis pacem, para pacem*.

### 1. La guerra alle porte dell'Europa

Secondo l'*Armed Conflict Location and Event Data* (Acled) negli ultimi cinque anni i conflitti armati e i focolai di violenza politica nelle diverse regioni del mondo sono notevolmente aumentati<sup>1</sup>, e secondo alcuni recenti studi i sacrifici umani da un anno all'altro hanno subito significative impennate. Si pensi al conflitto tra Israele e Hamas, come pure ai numerosi territori (ad es.: Cisgiordania, Colombia, Libano, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sahel, Siria, Sudan) in cui le ostilità (interne o esterne) costituiscono il contrassegno distintivo tipico di aree di crisi già in atto e in continua evoluzione. In particolare, alle porte dell'Europa, il ritorno della guerra ha inciso profondamente sull'architettura securitaria del continente, mettendone in discussione proprio stabilità e sicurezza. Osserva Luigi Daniele: «Lo scoppio imprevisto della guerra in Ucraina, provocato dall'aggressione militare russa (24 febbraio 2022) ha portato ad una immediata presa di posizione da parte degli Stati membri dell'Unione (v. la Dichiarazione di Versailles, del 10 e 11 marzo 2022) e il ricorso da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri ad una serie di interventi senza precedenti per il loro numero e per la loro incisività. [...] Purtroppo, con il

---

\*Professoressa ordinaria di Filosofia del diritto – Università di Roma Tor Vergata

<sup>1</sup> acleddata.com – *Conflict index: December 2024*.

prolungarsi della guerra in Ucraina, la “compattezza” degli Stati membri dell’Unione ha rivelato delle crepe. Alcuni Stati membri, in particolare l’Ungheria, hanno utilizzato il loro potere di veto, insito nella necessità di un voto all’unanimità in sede PESC [...]»<sup>2</sup>.

La guerra Ucraina/Russia ha visto una precisa posizione dell’Unione Europea, riconfermata più di recente dal Consiglio europeo e sempre volta a sostenere la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Tra il 2022 e il 2024 l’UE ha infatti incrementato il sostegno militare, sia tramite contributi bilaterali degli Stati membri, sia attraverso l’*European Peace Facility* (EPF), così da rinforzare la capacità di resilienza del popolo ucraino. Inoltre, tra il 2021 e il 2027, sempre EPF ha avuto e avrà modo di finanziare le diverse azioni di politica estera e sicurezza comune (PESC) allo scopo di preservare la pace, consolidando la sicurezza e la stabilità internazionale.

Oltre all’invio di forniture e attrezzature militari – come da regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) – e all’istituzione di un apposito Fondo europeo per l’assistenza all’Ucraina, già nel 2022 l’UE ha adottato EUMAM Ucraina, una missione questa che ha quale obiettivo specifico il rafforzamento delle capacità militari grazie all’attività di formazione specializzata delle truppe e tramite la fornitura di adeguati equipaggiamenti. Tale missione nel 2024 è stata prorogata dal Consiglio sino al 15 novembre 2026.

Nonostante siano state adottate queste e altre misure per far fronte alla grave crisi, il conflitto Ucraina/Russia ha messo ben in evidenza i limiti strutturali dell’azione di difesa europea<sup>3</sup>. Innanzitutto, l’assenza di una politica estera e di difesa comune in grado di adottare una risposta unitaria e autonoma. Del resto, differenti sensibilità,

---

<sup>2</sup> *Diritto dell’Unione europea*, Milano, 2024, p. 51.

<sup>3</sup> Un limite evidente già agli albori del processo di integrazione europea, quando si è palesato che il trattato istitutivo della Comunità europea di difesa (CED), pur firmato a Parigi il 27 maggio 1952, non sarebbe mai entrato in vigore, in quanto l’Assemblea nazionale francese si rifiutava di ratificarlo. Scrive DANIELE: «Il rifiuto è legato, oltre che a motivi storici contingenti (l’armistizio coreano, la fine del conflitto in Indocina in cui è coinvolta la Francia in quegli anni), anche e soprattutto ad un vizio intrinseco della nuova Comunità. Aderendo alla CED, infatti, gli Stati avrebbero trasferito ad un ente sovranazionale uno degli attributi essenziali della sovranità nazionale: il compito di difendere il territorio nazionale con la forza armata» (*ivi*, p. 11).

come pure strutture militari diversificate, contraddistinguono gli Stati europei. Se a questo si aggiunge che il meccanismo istituzionale dell'UE richiede l'unanimità nelle decisioni legate alla difesa, e che alcune norme (si pensi agli artt. 36, 45, 52, 346, 347 TFUE) privilegiano la tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza a discapito della cooperazione, è di tutta evidenza la difficoltà per raggiungere una politica estera comune ed è altrettanto chiara la netta superiorità della NATO rispetto ai compiti di difesa, deterrenza e sicurezza, soprattutto per l'impegno profuso sinora da parte degli Stati Uniti.

L'attuale conflitto ha così sottolineato, per un verso, le carenze dell'UE, ovvero la scarsità di scorte militari e di sistemi d'arma pronti all'uso, per l'altro, la necessità di conseguire una maggiore autonomia strategica, per dare slancio al ruolo geopolitico che l'Europa dovrebbe avere e che non ha ancora realizzato, anche per far fronte alle minacce crescenti – lontane o vicine che siano – dello scenario internazionale. Di qui, per realizzare una concreta difesa in grado di proteggere gli stessi interessi europei, la nomina da parte della Commissione di un commissario UE per la difesa, oltre al Comitato politico e di sicurezza dell'UE. Tali decisioni, ivi compresa la prima strategia industriale europea per la difesa (EDIS), mostrano la volontà di cambiare direzione, reagendo alle diverse sfide, imminenti o meno, nel segno di una maggiore integrazione e una più intensa cooperazione.

Sin qui alcune iniziative introdotte dall'UE, nonostante i tanti limiti della difesa comune.

## **2. L'attualità di una premessa**

Senza volerne sottovalutare la portata, la guerra alle porte dell'Europa non è che uno dei tanti fronti aperti delle ostilità, poiché ancora oggi sono lunghi dall'essere risolte questioni quali: prevenzione della violenza, risoluzione pacifica dei conflitti sociali e politici, tutela dei diritti umani, promozione di società eque e inclusive. E restano irrisolti nonostante i tanti modelli e le tante ricostruzioni che nel corso del tempo e nel loro continuo avvicinarsi filosofi, giuristi e politici, hanno fornito per affrontare e risolvere i conflitti e innanzitutto le loro cause.

Le drammatiche vicende odierne chiedono comunque di riprendere alcuni temi, e tra questi grande rilevanza per il diritto europeo e per il diritto internazionale hanno certo il problema della guerra, del diritto alla difesa, della proporzionalità della risposta, della tutela dei civili<sup>4</sup>.

Nel suo prezioso progetto per la pace perpetua Kant sottolinea: «se per diritto internazionale si intende il *diritto alla guerra* [...] esso non significa propriamente nulla. Si dovrebbe infatti intendere nel senso che uomini che pensano in tal modo hanno la sorte che si meritano, se si distruggono a vicenda e cercano così la pace eterna nella vasta fossa che copre coi loro autori tutti gli orrori della violenza. Per gli stati che stanno tra loro in rapporto reciproco non vi è altra maniera razionale per uscire dallo stato naturale senza leggi, che è stato di guerra, se non rinunciare, come i singoli individui, alla loro selvaggia libertà (senza leggi), sottomettersi a leggi pubbliche coattive e formare uno stato di popoli (*civitas gentium*), che si estenda sempre più, fino ad abbracciare da ultimo tutti i popoli della terra»<sup>5</sup>.

Qui, come si può facilmente notare, non sono in discussione le condizioni della guerra, bensì quelle di una coesistenza regolata ed equa tra gli Stati, ovvero le condizioni di un diritto internazionale della pace. Gli argomenti possono essere così riassunti.

Il rapporto tra i popoli, tra gli Stati nazionali, in realtà è, allo stesso modo degli individui nello stato di natura, di due tipi: può conformarsi alla collaborazione mediante un accordo, oppure, può essere di tipo anarchico, come vuole Kant, poiché non esiste alcuna istanza giuridica centrale che possa produrre la pace. Là dove la collaborazione si realizza, si generano istituzioni, solidarietà e pace. Nello stato di natura e nell'anarchia internazionale, invece, individui e Stati si recano

---

<sup>4</sup> La tutela dei diritti umani negli scenari di conflitto in Ucraina e nella Striscia di Gaza è attualmente oggetto di ben tre cause pendenti di fronte alla Corte internazionale di giustizia, aperte su ricorso di Stati "non direttamente lesi", in applicazione della clausola compromissoria completa inclusa nella convenzione del 1948 per la prevenzione e repressione del genocidio. In precedenza la Corte nel 2007 si era pronunciata relativamente al genocidio nell'ex-Iugoslavia, su iniziativa del governo bosniaco, che aveva fatto ricorso e richiesto l'indicazione di misure cautelari (v. L. DANIELE, *La prima ordinanza sulle misure cautelari nell'affare tra Bosnia-Erzegovina e Iugoslavia*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1993, p. 373 ss.)

<sup>5</sup> *Per la pace perpetua. Progetto filosofico*, trad. it., in *La pace, la ragione e la storia*, Bologna, 1985, p. 113 (corsivo mio).

ingiustizia già solo per la loro vicinanza. E, arrecandosi di continuo ingiustizia, è inevitabile il ricorso alla violenza e alla guerra. In altri termini, la libertà che trova una regola genera sicurezza, mentre quella senza leggi crea un senso di insicurezza reciproco. Quando quest'ultima prevale, ci si azzuffa sempre – esposti alla violenza, si risponde quantomeno con altrettanta violenza – e nell'anarchia internazionale ci si affronta di continuo, dando origine al fatale circolo vizioso della corsa agli armamenti, del potenziamento degli apparati militari e dell'equilibrio tra le forze.

La domanda diventa ovvia: come interrompere la spirale violenza-vendetta, il gioco al massacro d'azione e reazione, ovvero la lunga lista di malefatte, di solito commesse con la scusa che qualcun altro le ha fatte prima, ma che in ogni caso costituiscono delle minacce alla pace? Come si può generare la cooperazione tra i popoli, ridurre le controversie con modi pacifici e dare a tutti sicurezza?

Perché si superi l'analogia stato di natura – anarchia internazionale e si passi a quella società nazionale – società internazionale si rende necessario che sia garantito ad ogni Stato il suo diritto, che anzi ciascun Stato esiga dall'altro di condividere una stessa costituzione, scaturita dalla pura fonte dell'idea di diritto, la quale sola presenta anche la prospettiva del fine desiderato: cioè la pace perpetua.

Ma questa pretesa è poi nei fatti spesso contraddetta! Nonostante siano tutti concordi nell'affermare la necessità della pace nella comunità mondiale, gli Stati non sono disposti a riconoscere un potere legislativo supremo, capace per ciò stesso di garantire ogni diritto e ancor meno un giudice internazionale che ne valuti i comportamenti<sup>6</sup>. Se così è, la garanzia del diritto non può non fondarsi sul *surrogato dell'unione in società civile*, ossia «sulla libera federazione, che la ragione deve associare necessariamente al concetto del diritto internazionale, se si vuol dare a questo un qualche significato». E infatti, il diritto internazionale, per l'appunto nel secondo articolo definitivo della pace perpetua, deve fondarsi sopra una federazione di liberi Stati, il cui obiettivo è di conservare ed assicurare la libertà

---

<sup>6</sup> Contrariamente a quanto preconizzato da H. KELSEN, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali*, trad. it., Milano, 2009, p. 150.

degli Stati medesimi, senza con questo sottometerli a leggi pubbliche e ad una coazione reciproca. Di qui, in luogo dell'idea di una repubblica universale, perché non tutto vada perduto, il surrogato della lega della pace (*foedus pacificum*), permanente e sempre più estesa, «che ponga al riparo dalla guerra e arresti il torrente delle tendenze ostili contrarie al diritto»<sup>7</sup>.

Kant aggiunge: la natura vuole diversità delle lingue e delle religioni, e tale diversità si esprime molto spesso nella negazione dell'altro popolo, ciò è pretesto per la guerra. Ma, col progredire della cultura e col graduale ravvicinamento degli uomini in tema di principi, l'odio reciproco cede il posto all'accordo per la pace, la quale non deve essere prodotta e garantita dall'indebolimento di tutte le energie, bensì dal loro costante equilibrio. Allo stesso modo, anche il diritto internazionale ha a suo presupposto la separazione degli Stati. E questa va mantenuta, perché preferibile rispetto alla fusione degli Stati per opera di una potenza che si sovrapponga alle altre e si trasformi in una monarchia universale. Mantenuta grazie ad una federazione di Stati, che abbia come unico scopo la rimozione della guerra, dal momento che è il solo stato giuridico compatibile con la loro libertà. Detto in estrema sintesi, la società internazionale può essere protetta dalla caduta nella barbarie (la guerra perpetua) solo quando il rapporto giuridico vale a livello globale, solo quando, cioè, «la violazione del diritto avvenuta in un *punto* della terra è avvertita in *tutti* i punti»<sup>8</sup>, e la controversia tra popoli (analogamente a quel che accade entro i confini dello Stato) sia decisa mediante processo.

## 2.1. Ricostruzioni teoriche per il mondo reale

Una tale premessa, qui in breve proposta, è a suo modo ripresa da Rawls allorché affronta il problema della guerra e quello delle relazioni internazionali,

---

<sup>7</sup> Per la pace perpetua, cit., pp. 113-114.

<sup>8</sup> Continua KANT: «così l'idea di un diritto cosmopolitico non è una rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma il necessario coronamento del codice non scritto, così del diritto pubblico interno come del diritto internazionale, per la fondazione di un diritto pubblico in generale e quindi per l'attuazione della pace perpetua, alla quale solo a questa condizione possiamo sperare di approssimarci continuamente» (*ivi*, p. 117).

sottolineando per un verso la classificazione dei popoli e per l'altro la concezione della giustizia del diritto dei popoli.

*Popoli e non Stati*: questo è il punto centrale della concezione della giustizia internazionale rawlsiana. Nella teoria ideale, che si occupa dei rapporti tra società bene ordinate (*liberali e decenti*), gli attori della società internazionale sono i popoli, i quali per il loro carattere morale e per la natura ragionevolmente giusta (o decente) dei loro regimi riconoscono i seguenti principi di giustizia: i popoli 1) sono liberi ed indipendenti, e libertà e indipendenza devono essere rispettate dagli altri popoli; 2) sono tenuti all'osservanza dei trattati e degli impegni presi; 3) sono eguali e prendono parte agli accordi che li vincolano; 4) sono tenuti all'osservanza del dovere di non intervento; 5) hanno diritto all'autodifesa, ma non hanno alcun diritto di scatenare una guerra per ragioni diverse dall'autodifesa; 6) sono tenuti a onorare i diritti umani; 7) sono tenuti all'osservanza di certe specifiche restrizioni nella condotta in guerra; 8) hanno il dovere di assistere altri popoli che versano in condizioni sfavorevoli tali da impedire loro di avere un regime sociale e politico giusto o decente.

Nel passaggio dalla teoria ideale alle condizioni decisamente non ideali del mondo, Rawls così scrive: «è probabile che i popoli liberal-democratici e i popoli decenti seguiranno il diritto dei popoli nei loro rapporti reciproci, e la ragione è che questo diritto si attaglia ai loro interessi fondamentali, e ciascun popolo desidera onorare gli accordi stipulati con gli altri senza rischiare la propria reputazione di affidabilità. I principi per cui è maggiore la probabilità di violazioni sono le norme che riguardano la giusta conduzione della guerra contro stati fuorilegge aggressivi, e il dovere di assistenza verso le società svantaggiate. Ciò perché le ragioni a sostegno di questi principi richiedono grande lungimiranza e si ritrovano spesso passioni potenti che spingono in direzioni opposte. *Ma è dovere dello statista convincere il pubblico dell'enorme importanza di questi principi*»<sup>9</sup>.

È certamente merito di Rawls aver posto di nuovo all'attenzione del dibattito di inizio secolo la questione del diritto dei popoli. È altrettanto vero che il ruolo

---

<sup>9</sup> Così J. RAWLS, *Il diritto dei popoli*, trad. it., Torino, 2001, in part. p. 167 (corsivo mio).

centrale svolto nella sua teoria dalla figura dello statista – visti gli sviluppi internazionali e le nuove guerre – potrebbe avallare una sorta di unilateralismo benevolo che in quanto tale non ha mezzi giuridici che riescano a garantirne legittimità e imparzialità. Detto in altri termini, la struttura democratica interna di una comunità non assicurerebbe di per sé né l'una, né l'altra.

A maggior ragione questo vale per le attuali vicende, non più legate alla c.d. esportazione della democrazia, ma anzi in una sorta di retroazione, alla ridefinizione di confini e interessi, anche senza astenersi da risposte assolutamente prive di misura (sproporzionate) e al costo di una inevitabile *escalation* del conflitto. E proprio una tale rinnovata attenzione per i confini e per gli interessi richiederebbe una rilettura della sovranità<sup>10</sup> e delle relazioni internazionali, in grado di superare l'orizzonte concettuale che vede negli Stati sovrani gli unici titolari del diritto delle genti e che definisce la ragion di Stato secondo i principi di una sia pure prudente politica di potenza. Si tratterebbe, così, di abbandonare definitivamente l'idea secondo cui la guerra (limitata) è uno strumento legittimo di risoluzione delle controversie<sup>11</sup>.

Tra le diverse ricostruzioni, sia con riferimento al dibattito di inizio secolo sulla (esportazione della) democrazia, e sia sugli odierni eventi bellici (in particolare, invasione dell'Ucraina e conflitto in Medio Oriente), merita certamente di essere discussa la prospettiva di Habermas. Qui è innanzitutto in gioco la transizione dal diritto delle genti al diritto cosmopolitico, un diritto quest'ultimo che obbliga ad affrontare ogni questione spezzando quelle catene modellate su una falsa pretesa di principi universali, ovvero l'universalismo dell'uguale rispetto e della solidarietà per tutti, utilizzati in modo selettivo e applicati senza alcuna attenzione verso il contesto e le particolari forme di vita<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Rinvio al mio *Stati postmoderni e diritto dei popoli*, Torino, 2004.

<sup>11</sup> V. S. MANGIAMELI, *Imperi e Stati e le nuove relazioni internazionali*, in *Dir. Soc.*, 2022, p. 291 ss., spec. pp. 304-305.

<sup>12</sup> A proposito dell'uso pragmatico, etico e morale, della ragione pratica si veda HABERMAS, *Teoria della morale*, trad. it., Roma-Bari, 1994, p. 119.

Riprendendo *l'idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo*<sup>13</sup>, Habermas ne sottolinea sia la distanza storica e filosofica, e sia la sua possibile riformulazione, ovvero revisione dei concetti di *lega dei popoli* e *stato cosmopolitico*, in rapporto alla attuale situazione mondiale, tutt'una con l'interdipendenza economica e sociopolitica, le trasformazioni tecnologiche, la globalizzazione delle idee e della cultura. Una situazione, questa, che più di ogni altra, ha tutto l'interesse a vincolare i governi al perseguimento di politiche di non belligeranza<sup>14</sup> e a favorire sul piano internazionale la diffusione di forme di governo non autoritarie<sup>15</sup>.

Si consideri poi che anche solo con la globalizzazione economica è ridisegnato il paesaggio politico e man mano cancellato il confine tra politica interna e politica estera. Tra attori non statali, imprese multinazionali e banche private, la classica *Machtpolitik* viene modificata sia in nome delle politiche di democratizzazione e dei diritti umani, e sia in ragione della peculiare diffusione del potere stesso. Per un verso, il *soft power* prende il posto dello *hard power* – d'altra parte dimensioni di alta flessibilità (*soft law*) sostituiscono quelli di alta vincolatività (*hard law*) –, privando della loro indipendenza i titolari cui si riferiva l'associazione kantiana dei liberi Stati<sup>16</sup>. Per l'altro, si afferma l'idea di una *sfera pubblica mondiale*, l'idea cioè di una società civile globale, in grado di affrontare questioni sociali per l'appunto globali (ad esempio: ecologia, crescita demografica, povertà, diritti) e al contempo di esercitare delle pressioni politiche sui governi nazionali.

Tutto questo sembrerebbe (e potrebbe) agevolare la transizione dal diritto delle genti al diritto cosmopolitico.

---

<sup>13</sup> Si tratta dell'articolo apparso in *Kritische Justiz*, 28, 1995, p. 293 ss. (inserito anche in *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, trad. it., Milano, 2002, p. 177 ss.).

<sup>14</sup> Allo stesso modo delle popolazioni con costituzione repubblicana: «se (come in questa costituzione non può non accadere) è richiesto l'assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba essere fatta, nulla di più naturale pensare che, dovendo far ricadere sopra di sé tutte le calamità della guerra (cioè combattere personalmente, pagarne del proprio le spese, riparare a forza di stenti le rovine che la guerra lascia dietro di sé ...), essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco» (KANT, *Per la pace perpetua*, cit., p. 107).

<sup>15</sup> E aggiunge subito HABERMAS: «quando le opzioni e le preferenze di valore in favore della democrazia e dei diritti dell'uomo si allargheranno al di là della mera valorizzazione degli interessi nazionali, allora verranno a modificarsi le stesse condizioni di funzionamento del "sistema delle potenze"» (*L'inclusione dell'altro*, cit., in part. pp. 184-185).

<sup>16</sup> *Ivi*, in part. pp. 186-187.

In realtà, gli attuali accadimenti evidenziano tutt'altro. Si assiste inermi a invasioni, massacri e stermini, d'ogni genere, e si manifesta solidarietà ora con gli uni e talaltra con gli altri, enunciando di volta in volta dichiarazioni e principi (giuridici, morali, politici) considerati indiscussi<sup>17</sup>.

### 3. *Si vis pacem, para pacem*

Le considerazioni da ultimo proposte introducono una fondamentale tematica. Nella classica *Machtpolitik*, la logica degli equilibri di potere obbediva all'adagio *si vis pacem, para bellum*. Ma questo mal si concilia con l'idea del diritto come «insieme delle condizioni per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi con l'arbitrio di un altro secondo una legge universale della libertà»<sup>18</sup>, e l'idea di un diritto originario a uguali libertà soggettive<sup>19</sup>. E se è così, l'appello alla ragionevolezza e prudenza dei governi sovrani, che sino ai nostri giorni ha giustificato il *si vis pacem, para bellum*, grazie all'idea del diritto quale diritto (dovere) dell'umanità, diventa l'appello perché gli Stati si offrano di entrare in relazione reciproca, di assicurare uno stato legale e civile, di sottomettersi ad una Costituzione (legale), di abbandonare quegli infiniti e sempre crescenti preparativi bellici che, più delle guerre combattute nel passato e nel presente, sono *il peggior male che si abbatte sulle nazioni civili*. È aperto in questo modo il varco per l'adagio *si vis pacem, para pacem*<sup>20</sup>. L'abolizione sia della guerra e sia dei preparativi bellici è una richiesta del diritto cosmopolitico che, quale necessario completamento di «un diritto internazionale fondato su pubbliche leggi sostenute dalla forza, alle quali ogni stato dovrebbe sottoporsi (ad analogia del diritto civile o pubblico, cui i singoli individui si sottopongono)», indica come deve essere il rapporto tra gli

---

<sup>17</sup> È il caso della dichiarazione di solidarietà con Israele e con gli ebrei in Germania, pubblicata il 15 novembre 2023 sul sito del Centro di ricerca *Normative Orders* dell'Università Goethe di Francoforte e firmata da Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, Klaus Günther e Jürgen Habermas.

<sup>18</sup> *Metafisica dei costumi*, trad. it., Roma-Bari, 1991, pp. 34-35.

<sup>19</sup> E i diritti dell'uomo sono fondati su questo diritto innato: «la libertà (indipendenza dall'arbitrio costringitivo altrui), in quanto essa può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una legge universale, è quest'unico diritto originario spettante a ogni uomo in forza della sua umanità» (*ivi*, p. 44).

<sup>20</sup> Si veda D. SENGHAAS (Hg.), *Den Frieden denken. Si vis pacem, para pacem*, Frankfurt a. M., 1995.

uomini e tra gli Stati e «ciò che vale in teoria in virtù dei principi della ragione, vale anche nella pratica»<sup>21</sup>.

La complessità dei fattori di guerra: dipendenza economica, violazione dei diritti umani, intolleranza, insicurezza, deve spingere a concepire la pace come un processo che in modo non violento miri non soltanto a prevenire l'uso delle armi, ma al contempo a implementare i presupposti reali di una tranquilla convivenza di popoli e di gruppi. Perché ciò sia reso possibile, e cioè non siano le parti risospinte ad abbracciare le armi, occorre che le normative non feriscano l'esistenza e l'autostima degli interessati e neppure compromettano i loro interessi vitali e i loro sentimenti di giustizia. È altresì necessario che l'azione politica introduca e si serva di ogni strumento immaginabile (compreso l'intervento umanitario), con l'obiettivo di incrementare l'indipendenza economica, la partecipazione democratica, la tolleranza culturale e non ultimo il rispetto dei diritti umani. Metta quindi in campo delle strategie di intervento non violento, capaci di favorire i processi di democratizzazione e giustificate già dal fatto che «le reti della globalizzazione fanno ormai dipendere dall'ambiente esterno *tutti* gli Stati, assoggettandoli al potere "soft" dei condizionamenti e delle influenze indirette (che possono però spingersi fino all'applicazione esplicita di sanzioni economiche)»<sup>22</sup>.

Le politiche orientate al concetto di pace come processo e le strategie di intervento non violento richiedono una comune consapevolezza: guerre e conflitti hanno delle cause ben precise e sono queste cause (le tensioni, gli squilibri, e così via) a dover essere prese in seria considerazione. Richiedono altresì un accordo normativo sui diritti umani che fin dall'inizio e di principio hanno natura giuridica, sebbene non riescano a sottrarsi al destino che può colpire ogni diritto: possono essere modificati e persino aboliti.

Del resto, vi sono alcune circostanze innegabili. Già la presentazione dei diritti umani come se si trattasse di diritti (esclusivamente) morali, conferisce loro una validità per dir così duplicata, delineando e rinvenendo la loro giustificazione oltre

---

<sup>21</sup> KANT, *Sopra il detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica»*, in ID, *La pace, la ragione e la storia*, cit., in part. pp. 97-98.

<sup>22</sup> HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, cit., p. 198.

gli ordinamenti giuridici nazionali. L'ulteriore presentazione dei diritti umani come norme costituzionali, poi, li rende in un certo senso diritti privilegiati. E infatti, i diritti fondamentali, costitutivi dell'ordinamento giuridico, determinano il quadro entro cui deve muoversi la legislazione ordinaria, ed essendo parte di un ordinamento giuridico democratico godono di una sorta di validità *ideale* oltre che positiva. Ovvero, non sono meramente vigenti, ma pretendono pure «legittimità in quanto suscettibili di giustificazione razionale»<sup>23</sup>.

Di qui la considerazione che i diritti fondamentali occupano un posto a sé tra le stesse norme di rango costituzionale. La loro pretesa di legittimità (o più esattamente la loro universale pretesa di validità) è infatti fondata con argomenti morali, nel senso che questi diritti rispecchiano l'interesse di ogni persona. Tuttavia, simile modalità fondativa dei diritti fondamentali non pregiudica affatto la loro qualità giuridica, che in quanto giuridica riguarda la loro struttura, così da renderli diritti soggettivi azionabili. Se così è, perché i diritti umani diventino delle vere e proprie pretese giuridiche azionabili, è necessario che acquisiscano lo *status* di diritti fondamentali concessi nel quadro di un ordinamento giuridico esistente: nazionale e internazionale. In altre parole, occorre che il diritto positivo (*nazionale, dei popoli, cosmopolitico*) lasci che «la persona giuridica rest(i) sempre avvolta nel mantello dei suoi diritti di libertà (moralmente ben fondati)»<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 203.

<sup>24</sup> J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro*, cit., p. 206 ss.